

GARA 2026_04 BR-MON

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI NEGLI AMBITI DEMANIALI DEI PORTI DI BRINDISI E MONOPOLI

[C.U.P.: B56E24002090005 – C.I.G.: BAEEA44341]

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura: *Aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.;*

Criterio: *Minor prezzo ai sensi degli artt. 50 co. 4 e 108, co. 1, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.;*

Sommario

1	PREMESSE	4
2	TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE.....	6
3	PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA.....	6
3.1	Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)	6
3.2	Avvertenze.....	8
3.3	Dotazioni tecniche	9
3.4	Identificazione	10
4	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	10
4.1	Documenti di gara	10
4.2	Chiarimenti	12
4.3	Comunicazioni	13
5	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	13
5.1	Oggetto dell'Accordo Quadro	13
5.2	Importo dell'Accordo Quadro.....	15
5.3	Categorie di lavori.....	16
5.4	Revisione prezzi	17
5.5	Modifica del contratto in fase di esecuzione e modifiche e variazioni dei contratti attuativi.	17
5.6	CCNL applicabile	17
6	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	19
7	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	19
8	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	22
8.1	Requisiti di ordine generale.....	22
8.2	Self cleaning.....	23
8.3	Altre cause di esclusione	24
9	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	25
9.1	REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. a, del Codice).....	26
9.2	REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE ED ECONOMICA E FINANZIARIA	26
9.3	Indicazioni sui requisiti nel Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE.....	27
9.4	Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.	28
9.5	Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione	28
10	AVVALIMENTO	29
11	SUBAPPALTO	31

12	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	32
12.1	Garanzia provvisoria	32
12.2	Garanzia definitiva	34
12.3	Coperture assicurative e altre garanzie:	34
13	SOPRALLUOGO	34
14	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	35
15	F.V.O.E.	36
16	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	37
17	SOCCORSO ISTRUTTORIO	39
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE	40
19	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
19.1	Documentazione amministrativa.....	41
19.2	Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	42
19.3	Documento di gara unico europeo (DGUE)	44
19.4	Documentazione in caso di avvalimento	46
19.5	Documentazione ulteriore per i soggetti associati	46
19.6	Documentazione integrativa da allegare	49
20	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA	50
21	INVERSIONE PROCEDIMENTALE	51
22	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	51
22.1	Apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa (fase di ammissione).....	51
22.2	Apertura delle offerte economiche	53
23	ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ	53
24	ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	53
25	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	54
26	ACCESSO AGLI ATTI	56
27	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	57
28	DISPOSIZIONI DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DELLA ADSP MAM 2025-2027 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA ADSP MAM.	57
29	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	58
30	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	60

1 PREMESSE

Con Determina del Presidente n. 439 del 23.12.2025, questa Amministrazione ha deciso di affidare l'esecuzione dei ***“lavori di manutenzione e tenuta in esercizio delle infrastrutture e degli immobili negli ambiti demaniali dei porti di Brindisi e Monopoli”***, con stipula **di Accordo Quadro, con un unico operatore**, ai sensi dell'art. 59, co. 3, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 50 co. 4 e 108, co. 1, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in conformità al C.S.A. e agli elaborati tecnici, amministrativi, grafici ed economici validati.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (di seguito “Piattaforma” o “PAD”) accessibile all'indirizzo <https://gare.adspmam.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 26 del Codice. Tramite il sito, si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, così come integrato e modificato dal d.lgs. 209/2024 (di seguito “Codice”) e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'artt. 50 co. 4 e 108, co. 1, del Codice.

Il luogo di svolgimento delle attività è il **Porti di Brindisi e Monopoli** [codice NUTS ITF44 e ITF42];

- CIG: BAEEA44341;
- CUP: B56E24002090005;
- CCNL applicato: IMPRESE EDILI ED AFFINI E DELLE COOPERATIVE (ID F012);
- CPV principale: 4523322- Lavori di superficie per strade.

Pur essendo l'importo stimato dell'appalto al di sotto della soglia di cui all'art. 14, co. 2, lett. a), questa Stazione appaltante fa ricorso alla procedura ordinaria di cui all'art. 71 del Codice a seguito di opportuna valutazione delle caratteristiche del mercato di riferimento, delle peculiarità dell'affidamento e degli interessi pubblici ad esso sottesi, ritenendola maggiormente idonea a soddisfare l'esigenza della Stazione appaltante di una più ampia concorrenza nel rispetto del principio del risultato di cui all'art.1 del Codice che dispone che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*. Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e Allegato I.3 al Codice, la durata del procedimento è prevista pari a 3 (tre) mesi dalla pubblicazione del bando di gara salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Il bando di gara è stato pubblicato in data 23/03/2026 09:00:00 in PVL URL: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/avvisi/f36a49e9-25c6-40b8-ad04-e4abaf8a9b30>

Il Responsabile unico del progetto (nel seguito “RUP”), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'ing. Cristian Casilli,

Funzionario Quadro del Dipartimento Tecnico della AdSP MAM, e-mail: c.casilli@adspmam.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Donatella INFANTE, Dirigente del Dipartimento amministrativo della AdSP MAM e-mail: d.infante@adspmam.it

Inquadramento normativo:

- *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e allegati come integrati e modificati dal d.lgs. 209/2024 e ss.mm.ii.;*
- *D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023. n. 170;*
- *direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014;*
- *Decreto legislativo n. 81/2008 – Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro così come da ultimo modificato dal d.l. 19 del 2024 e la relativa legge di conversione;*
- *Legge n. 84/94 – Riordino della legislazione in materia portuale, modificata dal d.lgs. n. 169/2016 ss.mm.ii. e dalla L. n. 118 del 5.08.2022;*
- *Il CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (di seguito “C.S.A.”) e la documentazione tecnica di progetto e le norme applicabili in essi indicate, in particolare le Prescrizioni di Security - PROGRAMMA NAZIONALE DI SICUREZZA MARITTIMA (Decreto n. 299 del 02.12.2024 del MIT).*
- *Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della AdSP MAM aggiornato con Determina del Presidente n. 359 del 7.11.2025.*

STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, sede legale in Piazzale Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, P.IVA/Codice Fiscale 08032850722, Tel +39 080 5788511 e +39 0831 562649, e-mail: protocollo@adspmam.it Pec: protocollo@pec.adspmam.it, sito: <http://www.adspmam.it/>; <https://gare.adspmam.it> (TuttoGare);

PROFILO DI COMMITTENTE: Sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» è il seguente: <https://adspmam.etrasparenza.it/>.

Gli Operatori Economici, con la partecipazione alla presente gara, si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare turbative nel corretto svolgimento della procedura di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la turbativa d’asta e gli accordi di cartello.

Lingua ufficiale: Italiano. Ogni documento relativo alla procedura deve essere redatto in lingua italiana. Atti, certificazioni o attestazioni redatti in lingua straniera dovranno essere corredati da apposita traduzione giurata.

Pubblicità del Bando di Gara. La pubblicità legale degli atti della procedura di gara, ai sensi degli art. 27 del Codice, è garantita a livello nazionale conformemente a quanto stabilito all'art. 85, ultimo periodo, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (in sigla "BDNCP"), tenuta dall'ANAC cui detti atti sono stati trasmessi, redatto secondo i modelli di formulari approvati con il Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, del Codice, gli effetti giuridici degli atti della procedura di gara decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP. In conformità a quanto previsto dagli artt. 27, comma 3, e 85, comma 4, del Codice, la documentazione di gara è, altresì, resa costantemente disponibile sino al completamento della procedura di gara, come risulta dalla Piattaforma di Pubblicità Legale, mediante collegamento ipertestuale al sito della Stazione appaltante, www.adspmam.it, Sezione Amministrazione Trasparente, voce Bandi di Gara e Contratti.

Finanziamento: l'intervento è finanziato con fondi propri della Stazione appaltante.

2 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE.

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA È IL GIORNO 24/04/2026 ORE 12.00

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **28/04/2026 ore 10.00;**

Il termine per la presentazione dei chiarimenti, attraverso la piattaforma TuttoGare, è il giorno **03/04/2026 ore 12.00**

Ai quesiti sarà dato riscontro tramite il sistema entro il **07/04/2026** omettendo ogni indicazione in ordine al richiedente.

Ogni Operatore Economico interessato a partecipare alla gara dovrà presentare a mezzo Piattaforma telematica la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato. Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

3 PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA

3.1 Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

La Piattaforma di approvvigionamento digitale "TuttoGare" è raggiungibile all'indirizzo <https://gare.adspmam.it/index.php>.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. n. 82/2005 recante

Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile, nonché parità di trattamento tra gli Operatori Economici; trasparenza e tracciabilità delle operazioni; standardizzazione dei documenti, comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile, comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile, segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione, gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore Economico e/o dall'Aggiudicatario per il mero utilizzo della PAD.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e alla documentazione richiamata a quanto previsto nelle Norme tecniche di utilizzo consultabili su https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php e nelle Istruzioni di partecipazione parte integrante del presente Disciplinare.

In particolare, in caso di partecipazione in RTI/Consorzio, l'Operatore inserisce la relativa struttura cliccando sul comando: *" + Aggiungi partecipante al Raggruppamento "* e compilando i campi richiesti (Stato, Codice Fiscale Impresa/identificativo fiscale estero, Ragione Sociale, Ruolo ricoperto all'interno del Raggruppamento/Consorzio: Mandante/Consoziata).

L'onere della trasmissione alla Piattaforma della documentazione è in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo che, prima dell'invio della documentazione, dovrà inserire nel Sistema le ditte facenti parte del raggruppamento. La registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria la registrazione al portale degli Operatori Economici mandanti.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore

dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://adspmam.etrasparenza.it/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Norme tecniche di utilizzo consultabili su https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php, parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2 Avvertenze

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati. L'e-mail e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona

fedele, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Ente e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. Il Gestore del Sistema e l'Ente non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale. Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Ente e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola. Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

3.3 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare, nelle [Norme tecniche di utilizzo](#) e nelle [Istruzioni di partecipazione](#), che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del d.lgs. n. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del d.lgs. n. 82/2005);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.4 Identificazione

Per poter presentare offerta, è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore Economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal CAD, o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Fermo restando quanto indicato all'art. 7, in caso di Operatore Economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate all'Help Desk: assistenza@tuttogare.it o (+39) 02 40 031 280 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 18:00.

4 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

4.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Determina del Presidente n. 439 del 23.12.2025 e Relazione istruttoria del Dipartimento Tecnico;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Istruzioni per la partecipazione alla gara telematica e regole tecniche per l'utilizzo della stessa e [Norme tecniche di utilizzo](#);
- d) Modello A_ISTANZA di partecipazione;
- e) DGUE;
- f) Verbale di validazione degli elaborati tecnici, amministrativi ed economici del 18/12/2025;
- g) La documentazione di progetto scaricabile dal link  [Elaborati di gara Accordo Quadro Infrastrutture Civili BRINDISI-MONOPOLI](#) e composta da:

- PG 1 - REL.BR OO.MM.EE.SS. - Relazione Tecnica Descrittiva;
- PG 2 - CSA.BR OO.MM.EE.SS - Capitolato Speciale d'appalto;
- PG 3 - A.Q.BR OO.MM.EE.SS – Schema di Accordo Quadro;
- PG 4 - PSC.BR OO.MM.EE.SS - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- PG 5 - EP/ENPOO.MM.EE.SS – Elenco Prezzi ed Elenco Nuovi Prezzi e relative analisi;

Porto di Brindisi:

- PG.00.00.BR.OO.MM.EE.SS. - Planimetria Generale inquadramento settori di intervento del Porto di Brindisi;
- P.S.01.00.BR.OO.MM.EE.SS - Planimetria Settore 1;
- P.S.02.00.BR.OO.MM.EE.SS - Planimetria Settore 2;
- P.S.03.00.BR.OO.MM.EE.SS - Planimetria Settore 3;
- P.S.04.00.BR.OO.MM.EE.SS - Planimetria Settore 4;
- P.S.05.00.BR.OO.MM.EE.SS - Planimetria Settore 5;
- P.S.06.00.BR.OO.MM.EE.SS - Planimetria Settore 6;
- P.S.07.00.BR.OO.MM.EE.SS - Planimetria Settore 7;
- P.S.08.00.BR.OO.MM.EE.SS - Planimetria Settore 8;
- P.S.09.00.BR.OO.MM.EE.SS - Planimetria Settore 9;
- P.S.10.00.BR.OO.MM.EE.SS - Planimetria Settore 10;

Porto di Brindisi:

- PS.01.00.MO.S. OO.MM.EE.SS. - Planimetria Porto di Monopoli - Infrastrutture;

Ai sensi dell'art. 27, co. 3, del Codice, la documentazione di gara è resa disponibile attraverso la Piattaforma e il sito istituzionale. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP).

Il testo integrale del Disciplinare e la documentazione completa di gara sono disponibili gratuitamente, pertanto:

- sul profilo di committente: <https://adspmam.etrasparenza.it/>
- sulla homepage dell'AdSP MAM – sezione Bandi e Gare: <http://www.adspmam.it/bandi-e-gare>
- sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata TuttoGare: <https://gare.adspmam.it/>.

4.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla Piattaforma telematica TuttoGare, entro il giorno **03/04/2026 ore 12.00**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti "Richiedi chiarimento", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.

Le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non saranno riscontrate.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile **verranno riscontrate entro il giorno 07/04/2026** e fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulle pagine web sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici o via e-mail. Le Imprese interessate potranno richiedere chiarimenti in forma scritta, esclusivamente attraverso l'applicativo presente sulla Piattaforma telematica TuttoGare.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e Operatori Economici avvengono tramite la PAD, sono accessibili nella apposita sezione denominata "Comunicazioni" e sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6bis, 6ter e 6quater del CAD. È onere esclusivo dell'Operatore Economico prendere visione delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

Salvo quanto disposto dal presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.adspmam.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti in PAD. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

5 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto in oggetto è costituito da un unico lotto poiché tutte le attività riferite ai lavori in questione, ricadenti nei settori speciali, sono relative agli interventi nella medesima area territoriale del Porto di Bari e pertanto, strettamente correlate tra loro.

5.1 Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro in oggetto consiste nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare compiuti i ***"LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI NEGLI AMBITI DEMANIALI DEI PORTI DI BRINDISI E MONOPOLI"*** di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ed è finalizzato a garantire:

- la sicurezza delle persone e delle cose in relazione alla presenza e/o all'uso delle infrastrutture e degli immobili negli ambiti demaniali sia esterni che interni (edifici, strade, banchine...) nei **Porti di Brindisi e di Monopoli**;
- il mantenimento, la conservazione ed il funzionamento e l'efficienza, di tutte le infrastrutture civili, degli immobili, delle strade, delle banchine e dei relativi arredi negli ambiti demaniali presenti nei **Porti di Brindisi e di Monopoli**.

Gli interventi di manutenzione di cui al presente Accordo Quadro potranno riguardare le seguenti categorie di lavorazioni:

- **Opere Stradali quali:**
 - Mantenimento pacchetto stradale, comprese cunette e arredo urbano, eventuale messa in sicurezza;
 - Manutenzione e realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale con mantenimento delle stesse compreso i rallentatori, barriere stradali, New Jersey e altro;
- **Opere Marittime quali:**
 - Sistemazione del ciglio banchina,
 - ripristino dei parabordi di qualsiasi genere e dimensioni compreso catene golfari, grilli,
 - manutenzione e sostituzione di bitte di ormeggio in ghisa sferoidale
 - fari di sicurezza,
 - scalette alla marinara e segnalamenti marittimi etc.;
 - Lavori subacquei di ripristino e di rilievo;
- **Opere Edili quali:**
 - Opere da pittore;
 - Opere da fabbro e da lattoniere;
 - Opere da falegname;
 - Opere da vetraio;
 - Demolizioni e rimozioni;
 - Scassi e tagli a sezione obbligata;
 - Opere murarie e rifacimento di muratura e formazione di intonaci;
 - Opere di impermeabilizzazione ripassatura e/o rifacimento di tetti, piani o suborizzontali;
 - Sostituzione di gronde, pluviali, faldali;
 - Rifacimento di pavimenti e relativi sottofondi;
 - Rifacimento di rivestimento e relativi sottofondi;
 - Riparazione e/o sostituzione di serramenti interni ed esterni in legno e metallici;

e comunque ogni altra opera necessarie alla conservazione delle infrastrutture civili presenti e future presso gli edifici, le strade e delle banchine demaniali e/o comunque in uso all'Ente.

L'Accordo Quadro con unico Operatore avrà ad oggetto sia interventi di piccola manutenzione che l'esecuzione di lavori anche radicali e complessi, mirati principalmente a risolvere le criticità sopra espresse, riscontrate dalla Stazione appaltante nel corso della sua durata. La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità della Stazione appaltante. Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive,

di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici. Le opere comprese nell'Accordo Quadro risultano dagli elaborati (tra cui il C.S.A.), nonché da quanto verrà indicato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori e/o eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione. Si rinvia al C.S.A. ed agli elaborati tecnici di progetto per le ulteriori specifiche tecniche dei lavori, ed in particolare all'art. 68 del C.S.A. nel quale sono elencati gli ambiti portuali dei Porti di Brindisi e di Monopoli interessati dal presente Accordo quadro.

5.2 Importo dell'Accordo Quadro.

L'importo **complessivo totale massimo dell'Accordo Quadro è presuntivamente stimato**, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 14, comma 1 del Codice, pari a **€ 1.680.000,00 (Euro unmilionesettecentottantamila/00)**, e si articola come segue:

1)	€ 1.680.000,00	Importo complessivo dell'appalto; di cui:
1.a)	€ 1.620.000,00 (di cui € 405.000,00 per costi della manodopera)	Importo dei lavori a misura soggetto a ribasso;
1.b)	€ 60.000,00	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

L'Accordo Quadro è da intendersi **"A MISURA"** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera m di cui al d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il corrispettivo dei lavori eseguiti sarà determinato applicando alle quantità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti del ribasso offerto in fase di gara.

I prezzi di riferimento per l'Accordo Quadro verranno estratti dal Prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia –edizione 2025 (Rev. luglio 2025), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1022 del 22/07/2025).

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del Codice, che la Stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 405.000,00 (Euro quattrocentocinquemila/00)**, corrispondenti ad una incidenza sull'importo lordo dei lavori del **25%**. Il ribasso percentuale offerto dall'Operatore Economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile (lavori a misura). I costi della sicurezza (**€ 60.000,00**) non sono soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 100 comma 1 e dell'Allegato XV § 4.1.4 del d.lgs. 81/08.

I costi della manodopera, così come quelli della sicurezza, sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano

penalizzazioni per la manodopera.

Nel caso in cui l'Operatore Economico indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante (€ 405.000,00), avvalendosi della possibilità riconosciuta dall'art. 41 comma 14 del Codice, dovrà fornire adeguata giustificazione e dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera (si veda art. 20 del presente Disciplinare). In quest'ultimo caso, l'offerta sarà sottoposta al procedimento di verifica di cui all'art. 110 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

I lavori in oggetto sono non imponibili I.V.A., nella misura di Legge, ai sensi dell'ex art. 9 comma 1 numero 6 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii., senza diritto a rivalsa.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, l'Operatore Economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

5.3 Categorie di lavori

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

CAT.	Categoria ALLEGATO II.12 TABELLA A	Importo	ODS	%	Categorie prevalente o scorporabile	CLASSIFICHE	Subappaltabile
Opere stradali e segnaletica	OG 3	620.000,00 €	23.000,00 €	38,27	Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria	III	SI (al 49,99%)
Opere edili	OG 1	450.000,00 €	16.700,00 €	27,78	Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria	II	SI (al 100%)
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG 7	550.000,00 €	20.300,00 €	33,95	Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria	II	SI (al 100%)
Totale Accordo Quadro		1.620.000,00 €	60.000,00 € (NON soggetti a ribasso)	100			

I lavori appartenenti alla categoria prevalente OG3 sono a qualificazione obbligatoria e subappaltabili entro il limite del 49,99%. I lavori appartenenti alle categorie scorporabili OG1 e OG7 sono a qualificazione obbligatoria e, poiché caratterizzati da un'incidenza della manodopera inferiore al 50%, subappaltabili al 100% purché affidati ad Operatori Economici in possesso di adeguata qualificazione.

Si precisa che, essendo le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'Affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle

relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel presente Disciplinare come scorporabili.

Ai sensi dell'art. 12 d.l. n. 47/2014 l'Operatore Economico in possesso della qualificazione per la categoria prevalente potrà partecipare, anche se privo delle qualificazioni previste per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, a condizione che dichiari di affidare le lavorazioni riconducibili alle predette categorie scorporabili ad imprese in possesso dei previsti requisiti.

5.4 Revisione prezzi

Per contratti relativi ai lavori, le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi dei lavori, si utilizzerà l'indice sintetico di cui all'art. 30 del C.S.A., a cui si rinvia, individuato ai sensi dell'Allegato II.2-bis del Codice.

5.5 Modifica del contratto in fase di esecuzione e modifiche e variazioni dei contratti attuativi.

Qualora in corso di esecuzione l'importo delle variazioni, in aumento o in diminuzione, rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto attuativo, l'Appaltatore esegue le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza poter procedere alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le variazioni del contratto attuativo/Ordine di servizio in corso di esecuzione sono ammesse purché non sostanziali ai sensi dell'art. 120 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 36/2023. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto attuativo/Ordine di servizio originario conseguente all'Accordo Quadro, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore.

Fermo restando l'importo massimo dell'Accordo quadro di cui al precedente art. 5.2, sono ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli contratti attuativi / Ordini di Servizio conseguenti all'Accordo quadro, nelle fattispecie previste all'art. 120 del Codice.

Nessuna variazione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto attuativo conseguente al presente Accordo Quadro se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi del predetto art. 120 del Codice e approvata dalla Stazione appaltante.

Si rinvia all'art. 120 del Codice e art. 33 del C.S.A..

5.6 CCNL applicabile

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1, 2 e 2 bis e dell'art. 57, comma 1 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa che il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE DI LAVORO in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni

applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (ID F012) ed equivalenti.**

Nel rispetto dell'art.3 dell'Allegato I.01 – Contratti collettivi - del Codice del Codice, si presume equivalente il contratto collettivo nazionale classificato mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F015.

Gli Operatori Economici concorrenti possono indicare nella propria offerta (compilando l'apposita sezione del Modello A "Istanza di partecipazione") il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato nel presente Disciplinare.

L'Aggiudicatario, al fine di dimostrare che il diverso contratto collettivo da lui applicato garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato nel presente Disciplinare, dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di equivalenza, una TABELLA DI RAFFRONTO che evidenzi:

➤ l'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:

- retribuzione tabellare annuale;
- indennità di contingenza;
- Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste;

➤ l'equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti prendendo a riferimento i parametri relativi a:

- disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
- disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250.

Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;

- disciplina compensativa delle ex festività sopprese, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
- durata del periodo di prova;
- durata del periodo di preavviso;
- durata del periodo di comportamento in caso di malattia e infortunio;
- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
- maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;

- monte ore di permessi retribuiti;
- bilateralità;
- previdenza integrativa;
- sanità integrativa.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare preliminarmente la sussistenza della equivalenza dei trattamenti economici e solo in caso di esito positivo di tale verifica procederà ad analizzare l'equivalenza delle tutele normative; con riferimento a queste ultime, verrà ritenuta sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali in quanto limitati a soli due parametri. La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto.

In alternativa, è comunque sempre ammessa la possibilità in capo all'aggiudicatario di impegnarsi formalmente ad applicare il contratto collettivo indicato nel presente Disciplinare, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

6 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro con unico Operatore ha durata di **24 (ventiquattro) mesi** dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro e potrà durare anche oltre i suddetti 24 mesi, ovvero sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario. Si rimanda all'art. 10 del C.S.A.

Si precisa che è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del Codice.

Si precisa l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023, così come modificato dal d.lgs. 207/2024, potrà essere affidata nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Alla presente procedura possono partecipare gli Operatori Economici indicati dall'art. 65 del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. d) del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. È vietata la partecipazione a più di

un consorzio stabile.

Relativamente all'Operatore costituito in R.T.I., al lotto dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'Operatore Economico intende partecipare, utilizzando la funzione **“Aggiungi partecipante al raggruppamento”** e salvare.

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, devono definire a sistema tale modalità di partecipazione.

Gli Operatori Economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi del presente Disciplinare.

Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del decreto del d.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lettera e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria richiesta dal presente Disciplinare, nonché le offerte non conformi ai documenti di gara; ricevute oltre i termini indicati nel bando; in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione; considerate anormalmente basse; il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

È fatto divieto di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'Operatore Economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Per i predetti soggetti, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 65 (Operatori Economici), 67 (Consorzi non necessari) e 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del Codice.

È **esclusa** la partecipazione ad imprese e/o società stabilite in Paesi Terzi, ovvero stabilite in territorio extra UE, non firmatari delle convenzioni e degli accordi internazionali previsti dall'art. 69 del Codice a cui l'Unione è vincolata. (*Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE Comunicazione della Commissione C(2019) 5494 final*).

Il concorrente, ai sensi di quanto stabilito dal Codice e i suoi allegati (All. II.12), deve essere qualificato ai fini della partecipazione alla procedura di gara nelle categorie e classifiche riportate nella documentazione di gara.

Gli Operatori Economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui all'art. 2, comma 4, dell'All. II.12.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e dovranno presentare:

- **Elenco delle consorziate**
- **Libro soci**
- **Elenco di soggetti titolari di cariche e poteri**

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Operatori Economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice, ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

8 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

8.1 Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

La Stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 attraverso la consultazione del FVOE 2.0 di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore Economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La Stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice.

Nella domanda di partecipazione, gli Operatori Economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

8.2 Self cleaning

Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la **causa di esclusione** si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la **causa di esclusione** si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del d.lgs. n. 159/2011.

È causa di esclusione anche l'esistenza di una situazione di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 16 del Codice.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono esclusi dalla procedura di gara gli Operatori Economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli Operatori Economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Operatore Economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ai contratti riservati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli Operatori Economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Operatore Economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private,

partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Costituisce causa di esclusione degli Operatori Economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle **persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94 del Codice.**

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una percentuale di personale legata all'appalto in oggetto pari al 30 per cento di occupazione giovanile.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, la Stazione appaltante **ha escluso l'inserimento nel bando di cui alla presente gara, del requisito di partecipazione, di cui al comma 4, relativo alla quota pari al 30 per cento di occupazione femminile** perché, nel settore di riferimento dell'appalto, il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei diversi settori osservati.

9 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 99 del Codice e dell'art. 40 dell'All. II.12, la verifica del possesso dei requisiti, necessari ai fini della partecipazione, di cui agli articoli 100 del Codice degli Operatori Economici avviene attraverso il FVOE.

Gli Operatori Economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE.

L'inserimento di falsa documentazione è valutato dall'ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice.

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un Operatore privo dei requisiti, la Stazione

appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

In sede di presentazione delle offerte, gli Operatori Economici trasmettono alla Stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

9.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. a, del Codice)

Il concorrente ai fini della partecipazione dovrà possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di idoneità professionale di seguito dettagliati:

Per tutte le tipologie di società e per i consorzi ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA o presso il competente ordine professionale **per attività pertinente anche se non coincidente con quelle oggetto della presente procedura di gara** (per gli estremi dell'iscrizione compilare il DGUE). Per l'Operatore Economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

In caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dall'impresa mandataria/consorzio, quanto dalle imprese mandanti/consorziate.

Ai sensi dell'art. 99 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori Economici avviene attraverso il FVOE di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Per l'Operatore Economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

9.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE ED ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente deve essere in possesso di qualificazione, ai sensi dell'art. 100, co. 4 e dell'All. II.12 del Codice, **di SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità** per la categoria prevalente e per l'intero importo dei

lavori ovvero per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili per i singoli importi, secondo le disposizioni dell'Allegato II.12 al Codice, che abilita le imprese ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (auto dichiarabile tramite l'Allegato A e DGUE).

I concorrenti, pertanto, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso di:

- 1) **attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle categorie:

Cat. OG 3 in classifica III;
Cat. OG 1 in classifica II;
Cat. OG 7 in classifica II;

Di seguito tabella riepilogativa:

CAT.	Categoria ALLEGATO II.12 TABELLA A	Importo	ODS	%	CLASSIFICHE
<i>Opere stradali e segnaletica</i>	OG 3	620.000,00 €	23.000,00 €	38,27	III
<i>Opere edili</i>	OG 1	450.000,00 €	16.700,00 €	27,78	II
<i>Opere marittime e lavori di dragaggio</i>	OG 7	550.000,00 €	20.300,00 €	33,95	II
Totale Accordo Quadro		<u>1.620.000,00 €</u>	<u>60.000,00 €</u> (NON soggetti a ribasso)	<u>100</u>	

- 2) Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'All. II.12 del Codice, **l'Operatore Economico che andrà ad assumere lavori per i quali è previsto il possesso di qualificazione in classifica pari o superiore alla III**, deve essere in possesso della certificazione di qualità aziendale **UNI EN ISO 9001**, nel settore relativo all'appalto in **oggetto**, rilasciata da organismi di certificazione accreditati; il rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione è attestato dalle SOA.

9.3 Indicazioni sui requisiti nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h), del Codice devono possedere i requisiti nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di ordine generale.

I requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice devono essere posseduti da tutti i concorrenti.

Requisiti di idoneità professionale.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

- quanto all'iscrizione nel Registro delle Imprese:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

Requisiti di capacità tecnica e professionale ed economico finanziaria

Il requisito di cui al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nel suo complesso.

9.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.

Requisiti di idoneità professionale

- quanto all'iscrizione nel Registro delle Imprese: dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9.5 Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 5.5 o assimilati, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Altresì, l'Aggiudicatario si impegna, ai sensi dell'art. 102, co. 1, del Codice, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

10 AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più Operatori Economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 9.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'Operatore Economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al Capo II del Titolo III del Codice e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione,

per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega all'istanza di partecipazione il contratto di avalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario che deve riportare, in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avalimento.

Per contratto di avalimento in gara e qualificazione mediante avalimento, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 26 dell'All. II.12.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione SOA. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante assegna all'Operatore Economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'Operatore Economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante esclude l'Operatore Economico.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio la mancata produzione del contratto di avalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente, il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Ai sensi dell'art. 67 comma 7 del Codice, per i cosiddetti "consorzi non necessari", possono essere oggetto di avalimento solo i requisiti maturati in proprio dallo stesso consorzio, e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA.

11 SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice. L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto dovranno essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 del Codice. Nell'istanza di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione appaltante, sarà obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'All. II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, co. 2 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale alla categoria prevalente.

Fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione in capo al concorrente, singolo o riunito, in riferimento all'appalto in oggetto, è ammesso il subappalto ai sensi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dell'art. 39 del C.S.A., pertanto l'Appaltatore potrà avvalersi della facoltà di subappaltare parte dell'opera nei limiti e nei termini consentiti dal sopracitato art. 119 del Codice, corrispondenti alla totalità dei lavori delle categorie scorporabili OG1 e OG 7, ed al 49,99% della categoria prevalente OG3 ad Operatori Economici qualificati.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

L'affidamento in subappalto deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire;

- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nel caso di specie, è ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo e dal CSA e secondo quanto di seguito specificato:

- 49,99% (quarantanove/99 percento) dell'importo complessivo della categoria prevalente OG3;
- 100% (centopercento) dell'importo complessivo della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG1, da subappaltare ad imprese all'uopo qualificate;
- 100% (centopercento) dell'importo complessivo della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG7, da subappaltare ad imprese all'uopo qualificate;

Si invitano i concorrenti a presentare dichiarazione di subappalto dettagliata e non generica, con particolare riguardo alle lavorazioni a qualificazione obbligatorie non possedute dal concorrente.

In riferimento a ciascun contratto attuativo/Ordine di Servizio, è ammesso il subappalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

12.1 Garanzia provvisoria

A garanzia del corretto svolgersi della procedura, della serietà ed affidabilità delle offerte, stante l'interesse pubblico dell'affidamento, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, per un importo di **€ 16.800,00** (Euro sedicimilaottocento/00) pari al **1% (uno per cento)** del valore complessivo della procedura di cui al punto 5.2. Ai sensi dell'art. 53, co. 4 bis, del Codice, alla garanzia provvisoria, così come a quella definitiva, non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 06.09.2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'Affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 96, comma 15, del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente della Stazione appaltante;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24.02.1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto dell'Accordo Quadro e del soggetto garantito (Stazione appaltante "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale");
- b) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b). c) e d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
- f) contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

12.2 Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro con unico Operatore, l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 53, co. 4, **pari al 5% (cinque per cento)** dell'importo dell'Accordo Quadro.

Alla tale garanzia definitiva non si applicheranno le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 della predetta disposizione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

12.3 Coperture assicurative e altre garanzie:

Si richiama al riguardo quanto indicato nell'articolo 117, comma 10 del Codice nonché agli art. 31 e 32 del C.S.A.

13 SOPRALLUOGO

Non è richiesto il sopralluogo in sito assistito e attestato dalla Stazione appaltante in via obbligatoria.

Qualora l'offerente intenda effettuare il sopralluogo in sito e la visita dei luoghi con l'assistenza di un incaricato

della Stazione appaltante deve prenotare la visita entro e non oltre il **03/04/2026 ore 12.00**, al seguente indirizzo e-mail: g.conoci@adspmam.it.

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro il giorno **07/04/2026**

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Non sarà rilasciata alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo non essendo lo stesso obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura di gara.

14 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00 (euro centosessantacinque/00)**, secondo le modalità definite nella [Delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024](#) successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e in conformità alle istruzioni indicate dall'[Avviso del 17 maggio 2024](#) e allegano la ricevuta nell'apposito slot ai documenti di gara denominato **"Slot per ricevuta versamento contributo ANAC"** all'interno della Busta A **"Busta Amministrativa"**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

L'utente deve collegarsi al portale dell'ANAC nella sezione [Gestione Contributi Gara](#), entrare nell'area **"Accesso diretto al Servizio"** con le credenziali rilasciate al momento della registrazione e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare e provvedere al pagamento del contributo, come indicato come segue:

CIG	IMPORTO DEL CONTRIBUTO
BAEEA44341	€ 165,00

Il versamento contributivo a favore dell'ANAC, dovuto per la partecipazione alla presente, dovrà essere effettuato esclusivamente **tramite avviso di pagamento pagoPA**, generato a cura dell'Operatore Economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale, attraverso la consultazione, con credenziali RASA, sul portale ANAC. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

In caso di verifica negativa o parziale si potrà richiedere la sanatoria tramite il soccorso istruttorio, anche con pagamento effettuato oltre il termine di ricezione offerte.

15 F.V.O.E.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, ovvero di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali avviene, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto e sul secondo classificato in graduatoria.

L'Operatore Economico dovrà inserire nel FVOE anche i documenti utili alla comprova dei requisiti speciali. A tal fine, l'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La Stazione appaltante attraverso la consultazione del FVOE, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore Economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, ed il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 del Codice e 2 co. 6 dell'All. II.12.

In particolare, la Stazione appaltante procederà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico reso disponibile dall'ANAC, secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022, pubblicata su GURI Serie Generale n. 249 del 24/10/2022 secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023 e nella Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute ed inserire la documentazione aggiornata comprovante il possesso dei requisiti richiesti con il presente Disciplinare.

L'Operatore Economico, dopo la registrazione al servizio FVOE 2.0, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare con le modalità operative di cui all'art. 5 del provvedimento ANAC n. 262 del 20/06/2023.

Successivamente, nella fase di comprova dei requisiti prescritti, l'Operatore Economico è tenuto ad autorizzare l'accesso al proprio fascicolo (FVOE 2.0) a seguito di richiesta della Stazione appaltante con le modalità operative di cui all'art. 5 del provvedimento ANAC n. 262 del 20/06/2023. Il FVOE consente quindi alla Stazione appaltante l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici e per la verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione. L'Operatore Economico dovrà inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico e di utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa, entro il periodo di validità del documento individuato convenzionalmente in 120 giorni dalla data di emissione, ove non diversamente indicato. La Stazione appaltante effettuerà le verifiche di

competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto. Inoltre, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE. Infine, fino alla completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall'OE con le modalità previste dal sistema. In particolare, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del d.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Ulteriori istruzioni sono disponibili sul sito istituzionale ANAC al seguente indirizzo:
<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

16 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo della PAD TuttoGare al seguente link <https://gare.adspmam.it/index.php> mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nelle "Norme tecniche di utilizzo" pubblicate al seguente link https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php e che si intendono integralmente richiamate nel presente Disciplinare di gara.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk: assistenza@tuttogare.it o (+39) 02 40 031 280 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 18:00;

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di presentazione delle offerte.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della Piattaforma da parte degli Operatori Economici.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda, la documentazione richiesta dagli atti della procedura e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del CAD:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://gare.adspmam.it/gare>

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, per la qualificazione si applica l'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dall'ufficio consolare ovvero una

traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice con le modalità descritte al successivo punto 17. Le offerte tardive saranno inammissibili ai sensi dell'art. 70, co. 4 lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per un termine pari ad almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, con atto motivato il differimento del termine sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'Operatore potrà verificare le modalità di caricamento al link https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php sul documento "[Norme tecniche di utilizzo](#)".

17 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, omissione, inesattezza o ogni altra irregolarità degli elementi della documentazione trasmessa e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

La Stazione appaltante dovrà attivare il soccorso istruttorio allo scopo di:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla Stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con l'istanza di partecipazione (Modello A) o con il DGUE, con esclusione dell'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, la mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale, in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità dell'istanza di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto dalla Stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini della sanatoria, la Stazione appaltante assegna al concorrente **non inferiore a 5 (cinque) giorni, naturali**

e consecutivi e non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, tramite l'apposita sezione presente su Piattaforma TuttoGare, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 101 c. 4 del Codice, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere, fino al giorno fissato per la loro apertura, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato. La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine di non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a dieci giorni, naturali e consecutivi.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 50, co. 4, 108, comma 1 del Codice, determinato in base al maggior ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara. Trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, la Stazione appaltante prevede l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque secondo il metodo per l'individuazione delle offerte anomale di cui all'Allegato II.2 lettera A. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

19 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico dovrà utilizzare la Piattaforma di approvvigionamento digitale "TuttoGare" messa a disposizione dalla Stazione appaltante per produrre i seguenti atti che dovranno essere contenuti nella **BUSTA "A"**:

1. Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative (Modello A);
2. Eventuale procura;
3. DGUE;
4. Ricevuta versamento ANAC (da inserire nell'apposito e separato "Slot per ricevuta versamento contributo ANAC");
5. Garanzia provvisoria;
6. Documentazione a corredo, in relazione alle differenti forme di partecipazione;

19.1 Documentazione amministrativa

L'Operatore Economico, mediante utilizzo della Piattaforma, nella sezione della busta amministrativa deve inserire la seguente documentazione.

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative di partecipazione (Allegato A);
- 2) eventuale procura;
- 3) DGUE, disponibile in Piattaforma, di ciascun Operatore Economico concorrente;
- 4) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (da inserire nell'apposito e separato "Slot per ricevuta versamento contributo ANAC");
- 5) Attestazione SOA;
- 6) Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 nel settore relativo all'appalto in oggetto per l'Operatore Economico che andrà ad assumere lavori per i quali è previsto il possesso di qualificazione in classifica pari o superiore alla III;
- 7) Garanzia provvisoria e documentazione attestante i poteri del soggetto che impegna il garante;
- 8) Documentazione per i soggetti associati;
- 9) Documentazione in caso di avalimento (contratto ed ivi inclusa la dichiarazione del soggetto ausiliario);
- 10) Per gli Operatori Economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006

La busta contenente la documentazione amministrativa non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

19.2 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La **domanda di partecipazione** è secondo i modelli **Allegato "A"** e dev'essere sottoscritta, **con firma digitale**, dal Legale rappresentante ovvero da suo procuratore.

La domanda di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, telefono, pec, e-mail) e l'indicazione della forma giuridica, singola o associata, con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di un'impresa ausiliaria, nonché l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli artt. 100 del Codice contenuti nel FVOE di cui all'articolo 24.

SI CHIEDE CHE NEL "MODELLO A" SIANO RIPORTATI IN MANIERA CHIARA I DATI ANAGRAFICI (NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, CODICE FISCALE, RESIDENZA E RUOLO DEI SOGGETTI AVENTI CARICHE SOCIETARIE EX ART. 94 C. 3 DEL CODICE (TITOLARE O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE; DI UN SOCIO AMMINISTRATORE O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO; DEI SOCI ACCOMANDATARI O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE; DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, IVI COMPRESI GLI INSTITORI E I PROCURATORI GENERALI; DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O DEI SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO; DEL DIRETTORE TECNICO O DEL SOCIO UNICO; DELL'AMMINISTRATORE DI FATTO NELLE IPOTESI PRECEDENTI)).

La **domanda di partecipazione** è redatta secondo il modello **Allegato "A"**: L'istanza di partecipazione contiene altresì la dichiarazione con la quale il concorrente illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 100 del Codice contenuti nel FVOE 2.0. Nell'istanza, l'O.E. dovrà indicare il CCNL applicato. Laddove diverso dal contratto collettivo indicato all'art. 1 del presente Disciplinare, l'O.E. dovrà garantire ai dipendenti le stesse tutele ivi previste (si rinvia all'art. 5.4 del presente Disciplinare - **Dichiarazione di equipollenza**).

In riferimento agli impegni di cui all'art. 102, co. 1, nella stessa istanza, l'O.E. dovrà fornire dichiarazione con la quale illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, co. 1, del Codice e precisamente:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione

all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

Ai sensi dell'art. 102, 2 comma, del Codice, la Stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'Aggiudicatario.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore Economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata), nonché le rispettive quote di partecipazione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito occorre allegare copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito i componenti del raggruppamento dichiarano l'impegno, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 68, comma 9, del Codice, l'offerta degli Operatori Economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'Operatore Economico partecipa alla gara (in forma singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore Economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, ed allega l'Elenco delle consorziate; il Modello A della impresa/e consorziata/e; il Libro soci; l'Elenco soggetti titolari di cariche/poteri.

La domanda di partecipazione, completa delle dichiarazioni contenute nell'Allegato "A", dev'essere sottoscritta, con firma digitale, dal Legale rappresentante ovvero da suo procuratore. In tal caso, il concorrente allega all'istanza copia conforme all'originale della procura.

È fatto divieto di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'Operatore Economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

La domanda è sottoscritta **con firma digitale**:

- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.*
- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;*
- *nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.*
- *Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.*

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sottoscritte con firma digitale devono essere caricate (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica con le modalità descritte nelle *norme tecniche di utilizzo* presente sul portale all'indirizzo <https://gare.adspmam.it/>.

Nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

19.3 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente ed il soggetto deputato alla progettazione compilano il **DGUE** di cui all'articolo 91 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3 o successive modifiche messo a disposizione dalla Stazione appaltante esclusivamente in formato elettronico compilabile attraverso la Piattaforma TuttoGare secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE è richiesto all'Operatore Economico sia che partecipi singolarmente, che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato, altresì, dagli Operatori Economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative.

Le attestazioni rese dal legale rappresentante del concorrente riguardanti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi a tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo art. 94 (*del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; del direttore tecnico o del socio unico; dell'amministratore di fatto nelle ipotesi precedenti*). Si invita pertanto a indicare, nella "Parte II: Informazioni sull'operatore economico" – "sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico - Soggetti di cui all'art. 94 c.3 del d.lgs. 36/2023" i dati anagrafici dei soggetti aventi cariche societarie ex art. 94 co 3 del Codice e, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, riportare gli amministratori di quest'ultima.

Con il DGUE, l'Operatore Economico dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice.

Il DGUE dovrà contenere tutte le informazioni richieste dalla Stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dall'art.65, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate. Si rammenta inoltre che in adesione a quanto sancito dal menzionato Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016, i motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice devono essere riferiti a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia. Il concorrente compila il DGUE secondo quanto indicato nel documento contenente le [Norme tecniche di utilizzo](#) alla gara telematica e alle Istruzioni di partecipazione.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco dei lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

19.4 Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. *il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;*
2. *il DGUE a firma dell'ausiliaria, compilato per le parti di propria competenza;*
3. *la dichiarazione di avalimento del soggetto ausiliario;*
4. *il contratto di avalimento.*

Qualora il concorrente si avvalga di ausiliari diversi, dovrà produrre la predetta documentazione per ciascun ausiliario, inserendola nell'area allegati generici.

19.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i Consorzi non necessari (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; consorzi tra imprese artigiane; i consorzi stabili):

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- (nel caso di consorzi stabili)
 - o dichiarazione se le prestazioni sono eseguite con la propria struttura o tramite i consorziati indicati.
 - o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti di capacità tecnica e finanziaria propri o, nel novero di questi, se intende computare cumulativamente i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi requisiti da computare cumulativamente. Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, il consorzio indica se i requisiti sono posseduti e comprovati dalle consorziate esecutrici in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.
- (per gli altri tipi di consorzi non necessari)
 - o dichiarazione per quali consorziati il consorzio concorre.

- o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti propri e, nel novero di questi, se intende far valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle proprie consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi mezzi messi a disposizione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto consorziato che le quote di partecipazione al consorzio ordinario sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- d. dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- e. dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - d. dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
 - e. dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

19.6 Documentazione integrativa da allegare

- a) **Ricevuta di pagamento** del contributo a favore **dell'ANAC dell'importo di € 165,00**, da allegare nell'apposito slot ai documenti di gara **"Slot per ricevuta versamento contributo ANAC**;
- b) **Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dichiarazione di impegno** ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, c. 2, e 53, c. 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- c) **Per gli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dichiarazione**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale territorialmente competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero

quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli Operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

20 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell’Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma TuttoGare, costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei moduli messi a disposizione dalla Piattaforma telematica.

La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- 1) il ribasso percentuale “unico” sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di cui all’art. 5.2 (€ 1.620.000,00);
- 2) la stima dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Ai sensi dell’art 41 comma 14, i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso; resta la possibilità per l’Operatore Economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, nel caso in cui indichi nell’offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante (€ 405.000,00), allegando, nel campo dedicato della Piattaforma, apposita dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (“Giustificativi manodopera” presente nella “Busta Economica”).

La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è **sottoscritta digitalmente**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio Ordinario di Imprese già costituito o di Gruppo Europeo di Interesse Economico, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dal Legale Rappresentante della Impresa Capogruppo o Mandataria o della Impresa Consorziata Designata, o da un suo procuratore.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio Ordinario di Imprese non ancora costituito, la documentazione relativa alla offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione

dalla procedura di gara, dai Legali Rappresentanti di tutte le Imprese che aderiscono o fanno parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese o del Consorzio Ordinario di Imprese, o dai loro procuratori.

Qualora la predetta documentazione sia sottoscritta da un procuratore del Legale Rappresentante della Impresa che partecipa alla gara, alla stessa deve essere allegata la relativa procura, qualora quest'ultima non sia già stata inserita nella "Busta A: Documentazione".

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

21 INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Nel caso in cui il numero dei partecipanti alla presente procedura di gara **sia pari o superiore a 10**, la Stazione appaltante **si riserva la facoltà** di applicare la previsione di cui all'articolo l'art. 107, comma 3 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per cui, ferme restando le garanzie procedurali di conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata l'inversione del procedimento secondo la seguente sequenza:

- a) ultimate le operazioni preliminari e prima dell'esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni, il Seggio di gara, in seduta pubblica telematica, procederà all'apertura delle Buste dell'Offerta economica, a prendere atto dei punteggi ottenuti dai concorrenti e della graduatoria provvisoria elaborata automaticamente dal sistema;
- b) una volta elaborata dal Sistema la graduatoria provvisoria il Seggio di gara effettuerà le operazioni di relative all'anomalia di cui al successivo punto 24 e successivamente la valutazione di cui al punto 19 nei confronti **dei primi 3 (tre) concorrenti in graduatoria**.

22 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

22.1 Apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa (fase di ammissione)

L'apertura dei plichi telematici attraverso la Piattaforma TuttoGare avrà luogo il 28/04/2026 ore 10.00

Il Seggio di gara, all'uopo nominato con Determina del Presidente, svolgerà le operazioni di gara aprendo la seduta pubblica telematica e inserendo la chiave privata inviata in forma criptata dal sistema, e procedendo successivamente all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione di gara di ogni singolo concorrente.

Tutte le fasi saranno svolte in seduta pubblica telematica, ad eccezione dei seguenti sub-procedimenti del cui esito sarà data opportuna pubblicità secondo le prescrizioni normative:

- analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
- eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- eventuale procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale.

Trattandosi di procedura telematica interamente gestita a mezzo della PAD TuttoGare, non è obbligatorio che la seduta pubblica di gara si svolga alla presenza degli OO.EE. potendo, gli stessi, seguire l'andamento della seduta di gara tramite la piattaforma TuttoGare e mediante le comunicazioni che il Sistema invierà tempestivamente ai concorrenti a mezzo pec.

Il Sistema notificherà, a tutti gli Operatori Economici che hanno presentato offerta, l'apertura dei plichi informatici nonché le successive fasi con indicazione della sequenza di apertura (completa di orari) delle buste elettroniche.

Le sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con avviso pubblicato sulla Piattaforma e sul profilo di Committente.

I concorrenti interessati alla partecipazione alle sedute pubbliche di gara sono tenuti a inviare, con congruo anticipo, e comunque **almeno 24 ore** prima rispetto all'orario di avvio di ogni singola seduta, apposita istanza di partecipazione alla PEO protocollo@adspmam.it e PEC protocollo@pec.adspmam.it ove riportare, oltre all'oggetto e CIG della procedura, le generalità della persona che parteciperà alla seduta, unitamente ai seguenti allegati:

- (nel caso non partecipi il legale rappresentante) DELEGA per la partecipazione alla procedura di gara con indicazione dell'oggetto e del CIG;
- documento di Identità del legale rappresentante / delegato;
- Indicazione dell'indirizzo e-mail al quale verrà inviato il link per partecipare alla seduta pubblica in modalità "Conference Room".

Il Seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica telematica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il Seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare; attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

- adottare, di concerto con il RUP, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di pubblicità;

La Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22.2 Apertura delle offerte economiche

Sempre nello stesso giorno, qualora possibile, il Seggio di gara, procederà all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche dei partecipanti.

Attraverso il Sistema, sarà quindi determinata la graduatoria provvisoria finale delle offerte pervenute e si darà luogo all'aggiudicazione in favore dell'Operatore che avrà offerto il miglior ribasso.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Disciplinare, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto, nonché offerte incomplete e/o parziali.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara, qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

- Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio di gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.
- Qualora si facesse ricorso alla inversione procedimentale, le fasi 22.1 e 22.2 si intendono invertite.

23 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

24 ANOMALIA DELLE OFFERTE

Trattandosi di lavori che non presentano un interesse transfrontaliero certo, si procederà, ai sensi dell'art. 54

del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., **all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.** In caso di offerte ammesse inferiori a 5, formulata la graduatoria il Seggio di Gara trasmette l'offerta del primo classificato al RUP, per la valutazione sia dei costi della manodopera, così come previsto dall'articolo 41, commi 13 e 14 del Codice. In ogni caso, la Stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora le offerte ammesse siano superiori a 5, si procede a calcolare la soglia di anomalia tramite la Piattaforma applicando il METODO A di cui all'Allegato II.2 del Codice (art. 54, comma 2).

25 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Il RUP procede a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'Appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 102, co. 1, del Codice riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 99 del Codice, la Stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del FVOE di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore Economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La Stazione appaltante, con le medesime modalità, verificherà l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle

verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Trattandosi di appalto basato su un Accordo Quadro e contratto di importo inferiore alle soglie europee, non si applicherà il termine dilatorio di cui all'art. 18, co. 3, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario del presente accordo quadro deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il RUP preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. La Stazione appaltante esaminerà la proposta, e, se la riterrà legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, disporrà l'aggiudicazione, che sarà immediatamente efficace.

Ai sensi dell'art. 17, co. 5, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'Aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa Antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Si evidenzia che, a norma dell'art. 18, co. 1, del Codice, la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica nella forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'Aggiudicatario del presente accordo quadro deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'Affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Si procederà, inoltre, in fase successiva alla consegna, alla stipula di appositi Ordini di Servizio e/o Contratti attuativi per gli interventi relativi al presente Accordo Quadro, per i quali verranno acquisiti CIG derivati, e

nella forma scrittura privata. L'importo dei lavori a misura di ciascun Ordine di Servizio e/o Contratto attuativo verrà calcolato applicando ai prezzi di riferimento, estratti dal Prezzario regionale di cui al precedente art. 5.2, il ribasso proposto in sede di offerta.

26 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la Stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Nel caso in cui l'Operatore Economico presenti un'offerta contenente parti omesse, nella comunicazione dell'aggiudicazione la Stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'art. 36, comma 4 del Codice, la Stazione appaltante rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale, gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della Stazione appaltante.

Gli Operatori hanno la possibilità di richiedere, in fase di partecipazione, l'oscuramento della documentazione di partecipazione, a eccezione dei file generati dal sistema, pertanto i concorrenti dovranno indicare con chiarezza in Piattaforma, all'atto della trasmissione della documentazione prevista dal presente Disciplinare ed in ogni ulteriore successiva fase di gara, la natura eventualmente riservata delle informazioni rese, a tal fine apponendo l'indicazione "RISERVATO" sulla documentazione ritenuta tale.

Ai sensi dell'art. 36 comma 1 del Codice, l'offerta dell'Operatore Economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla Stazione appaltante, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.

Ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Codice, agli Operatori Economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

27 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto (Accordo quadro e contratti attuativi), quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, tale comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

28 DISPOSIZIONI DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DELLA ADSP MAM 2025-2027 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA ADSP MAM.

In ottemperanza al "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della ADSP MAM 2025-2027", approvato con Determina del Presidente n. 23 del 31/01/2025, l'Affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti AdSP MAM che hanno esercitato nei confronti degli stessi poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto dell'AdSP MAM nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento adottato dall'AdSP MAM con Determina del Presidente n. 82 del 10/03/2022.

Detto documento si intende consegnato all'Affidatario all'atto di sottoscrizione del contratto, in quanto disponibile sul sito istituzionale dell'AdSP MAM, nella sezione Amministrazione Trasparente.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR", si precisa quanto segue.

1. Le finalità di trattamento dei dati personali sono:
 - a. in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - b. in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo svolgimento degli obblighi contrattuali;
2. Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti con riguardo alle differenti finalità;
3. La base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gare di appalto (ex d.lgs. 36/2023) e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma di legge a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
4. Il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza; esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al trattamento dei dati personali che, all'occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione;
5. Le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l'anagrafica, il codice fiscale e la partita i.v.a., i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all'art. 9 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate;

il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività. In particolare, sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici. Il trattamento consiste nell'accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge;

6. Per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara, inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; Il trattamento riferito alla comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati;
7. I dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
8. I dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di gara e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l'integrità e la disponibilità nel tempo in caso d'uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura;
9. Il soggetto interessato, che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione alla presente gara, ha il diritto di rivolgersi all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM), per ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l'accesso ai dati personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in riferimento a:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali trattati;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l'indicazione delle relative garanzie adeguate che legittimano tale comunicazione di dati);
 - d) il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Inoltre, ove applicabili, l'interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in particolare:

- la rettifica dei dati, ossia l'aggiornamento o la modifica degli stessi;
- la cancellazione dei dati;
- la limitazione del trattamento;

- la portabilità dei dati
- l'accesso ai dati personali

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.adspmam.it o all'indirizzo di recapito indicato al punto 10);

10. L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione contrattuale. L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto legislativo n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è il legale rappresentante della AdSP MAM – PEC: protocollo@pec.adspmam.it; Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il Dott. Carlo Addabbo – PEC: dpo@pec.adspmam.it; protocollo@pec.adspmam.it; il RUP è indicato nel Disciplinare di gara. Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Piazzale Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, Email: protocollo@adspmam.it – PEC: protocollo@pec.adspmam.it.

Sede di Bari: +39 080 5788511 - Sede di Brindisi: +39 0831 562649 - Sede di Manfredonia e Termoli: +39 0884 538547, Sede di Barletta: +39 0883 531479 - Sede di Monopoli: +39 080 9376645.

30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

Brindisi, 23/03/2026

Il RUP

Ing. Cristian CASILLI

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)